



REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO


Art. 1 - Costituzione della Commissione.

È istituita la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 2 - Definizioni.

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- a) "Autorizzazione" l'autorizzazione amministrativa necessaria per l'effettuazione di pubblici spettacoli e/o intrattenimenti musicali di cui agli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'art. 19, punti 5 e 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- b) "Licenza" la licenza di agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'articolo 19, punto 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) "Dirigente competente" il dirigente comunale al quale, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata delegata la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle licenze;
- d) "Amministrazione comunale" il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco e l'assessore competente in materia, ciascuno secondo le rispettive competenze sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa.

IL COMANDANTE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE




Art. 3 - Composizione della Commissione.

La Commissione è composta da:

- a) il sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) il comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) il dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) il dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) il comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) un esperto di elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì farne parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Svolge le mansioni di segretario un dipendente comunale appartenente all'ufficio cui compete il rilascio delle autorizzazioni e/o delle licenze.

Art. 4 - Compiti della Commissione.

È compito della Commissione:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e/o intrattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
ANCONA



c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene delle attrazioni per lo spettacolo viaggiante al fine della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

f) esperire ogni altra incombenza riguardante la sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo che sia ad essa affidata dall'amministrazione comunale o dal dirigente competente.

Art. 5 - Funzionamento della Commissione.

Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.


In caso di parità prevale il voto del presidente.

È facoltà di ogni membro della Commissione far inserire nel verbale le proprie osservazioni o il proprio voto contrario alle determinazioni assunte dalla Commissione.

Art. 6 - Sopralluoghi ed ispezioni da parte della Commissione.

I sopralluoghi e le ispezioni della Commissione sono preventivamente comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e/o documenti.

Per l'esercizio dei controlli di cui all'articolo 4, lettera e), il presidente, sentita la Commissione individua i componenti delegati ad effettuarli, che deve comunque comprendere un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

IL COORDINANTE
Gen. Luciano 



Art. 7 – Oneri a carico del richiedente.

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'articolo 4, lettera e), del presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo l'amministrazione comunale delibera le tariffe a cui è soggetto l'esame e la verifica dei locali e degli impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento.

Art. 8 – Casi di esclusione di competenza.

Non è soggetta a preventivo parere della Commissione il rilascio dell'autorizzazione per pubblico spettacolo quando questa avvenga in luogo all'aperto, quali piazze ed aree urbane, privo di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico, anche se vengono utilizzati palchi o pedane per gli artisti, purché di altezza non superiore a metri 0,80, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. In tali casi è fatto comunque obbligo al richiedente di presentare all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, a firma di tecnici abilitati, nonché la dichiarazione di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.

Resto ferma la facoltà del dirigente competente di richiedere in ogni caso il parere della Commissione.

Il Dirigente
Comandante
P. C. C.



Art. 9 – Nomina della Commissione.

I membri della Commissione elencati al 1° ed al 3° comma dell'articolo 3 sono nominati dal sindaco e restano in carica tre anni.

Le procedure di rinnovo vanno iniziate almeno sessanta giorni prima della scadenza ed i membri uscenti possono essere riconfermati.

I membri di cui al 2° comma dell'articolo 3 sono nominati dal presidente della Commissione e restano in carica per il tempo strettamente occorrente. *(rispetto ai comitati o uffici demografici)*

Spetta altresì al presidente della Commissione la nomina e la revoca dalla carica di segretario.

Art. 10 – Casi di incompatibilità.

Quando la Commissione è chiamata ad esprimersi su locali, impianti od attrezzature in cui uno o più membri della Commissione abbiano un interesse personale, diretto od indiretto, questi non possono prendere parte alla riunione.

È fatto obbligo ai membri della Commissione di segnalare, prima dell'inizio della riunione, l'esistenza di eventuali casi di interesse personale anche se indiretti.

Nei casi in cui sussistano dubbi sull'esistenza o meno dell'incompatibilità, decide il presidente della Commissione.

Dovrà sempre considerarsi presente un interesse personale quando al locale od impianto da esaminare il membro della Commissione abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla elaborazione del progetto o all'esecuzione dei lavori o quando sia comunque interessato un suo familiare, un suo parente entro il quarto grado di parentela od un suo affine entro il secondo grado.

IL COMANDANTE
Ccl. Luciano *[firma]*



Art. 11 – Domande di apertura locali di pubblico spettacolo.

Coloro che intendano aprire nuovi teatri o altri impianti di pubblico spettacolo e/o intrattenimento, oppure intendano apportare sostanziali modificazioni a quelli esistenti, devono presentare apposita richiesta all'amministrazione comunale al fine di ottenere la prescritta licenza e/o autorizzazione.

L'istanza deve essere corredata dalla documentazione tecnica necessaria al fine di poter effettuare una completa valutazione della sicurezza del locale e/o impianto ed il completo rispetto delle vigenti normative in materia impiantistica.

Art. 12 – Iter procedurale.

Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, il dirigente competente provvede a sottoporre il progetto all'esame della Commissione, la quale è tenuta ad esprimersi entro i successivi venti giorni.

La Commissione, qualora ritenga la documentazione insufficiente ad esprimere un motivato giudizio o qualora dal suo esame riscontri il mancato rispetto della vigente normativa di sicurezza, potrà esprimere un parere interlocutorio richiedendo la presentazione di ulteriori documenti e/o l'adozione di modifiche progettuali.

Ogni qualvolta la Commissione adotti un provvedimento che non sia quello della piena approvazione del progetto senza rilievi, dovrà espressamente indicarne i motivi nonché gli estremi della normativa di riferimento.



Art. 13 – Valore del parere espresso dalla Commissione.

Il parere espresso dalla Commissione è atto interno dell'amministrazione comunale e pertanto non impugnabile separatamente dall'atto finale adottato dal dirigente competente il quale; nei casi previsti dal presente Regolamento, ha l'obbligo di acquisire il parere della Commissione ma non è a questo vincolato.

Nel caso il dirigente competente ritenga di non conformarsi a quanto stabilito dalla commissione, l'autorizzazione e/o licenza, o il provvedimento di diniego, dovrà esplicitamente indicare i motivi per cui è stata adottata una decisione finale diversa da quella della Commissione.

Art. 14 – Elenco documenti

Al fine di semplificare l'attività e di rendere più facile il compito a coloro che richiedono la licenza e/o l'autorizzazione, la Commissione provvede a redigere, ed a porre a disposizione degli interessati, l'elenco dei documenti ed elaborati tecnici che devono essere presentati affinché la Commissione stessa possa esprimere il suo motivato parere.

IL DIRIGENTE
Ccl. Ludovico
[Signature]